

STATUTO

PROPIZIO S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIALE GIOVANNI
BOVIO 85

Numero REA: PE - 414354

Codice fiscale: 02302840687

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

SOCIALE".

= CAPITALE E CONFERIMENTI.

Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila)** e viene sottoscritto per intero dall'unico socio società cooperativa "HORIZON SOLUTIONS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS" la quale, come rappresentata, dichiara che il conferimento è stato eseguito nel modo seguente:

= la società cooperativa "HORIZON SOLUTIONS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS" ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) mediante assegno circolare n. 3206435921-00 emesso da Intesa Sanpaolo Spa filiale di Vasto in data odierna, intestato alla società "PROPIZIO S.R.L. IMPRESA SOCIALE", con clausola di non trasferibilità. L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

= NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'.

L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dai seguenti patti sociali:

PATTI SOCIALI

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

1.1. La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata "**PROPIZIO S.R.L. IMPRESA SOCIALE**", è regolata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 2

2.1. La società ha sede legale in Pescara e potrà istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie in Italia ed all'Estero. La sede potrà essere modificata nei modi di legge.

2.2. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal presente atto o successivamente comunicato alla società.

Articolo 3

3.1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2070 (duemilasettanta).

Articolo 4

4.1. La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività. La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, destinati al supporto di disabili, anziani e famiglie, e più specificamente:

in via prevalente la gestione e commercializzazione di un'innovativa Piattaforma, un Global Provider Sociale, destinato a disabili, anziani e famiglie.

La piattaforma sarà un ecosistema inclusivo, supportato da una community attiva, attraverso le funzionalità offerte da tutta l'architettura del sito; la piattaforma svolgerà attività di Ascolto, Archiviazione e Profilazione, offrendo analisi e risposte personalizzate a seconda delle caratteristiche dell'utenza, attraverso processi innovativi.

L'alto valore tecnologico della piattaforma sarà rappresentato dall'Intelligenza Artificiale con la quale è stata realizzata.

Si contraddistingue grazie alla somma e all'interazione delle singole tecnologie e soluzioni che la compongono, dall'attività di ascolto fino ad arrivare al disbrigo pratiche automatico.

La piattaforma sarà costruita con Tecnologie Assistite di ultima generazione, garantendo una pluralità nelle modalità di comunicazione (come ad esempio comandi vocali, lettore per non vedenti, funzione dettatura, apprendimento automatico, grafica funzionale), secondo quanto previsto dalle linee guida per l'accessibilità dei contenuti nel Web - Web Content Accessibility Guidelines -WCAG 2.1.

La piattaforma utilizzerà strumenti basati sulla Cloud Transformation e Internet of Things, che oltre alla raccolta ed elaborazione dei dati degli utenti indirizza le funzionalità dell'Intelligenza Artificiale.

La piattaforma impiegherà strumenti di misurazione della performance sia organizzativa che relativa all'utenza, garantendo una continua rendicontazione sulle attività in relazione ai tempi/obiettivi ed i risultati ottenuti.

Nella veste di Global Provider sociale la società avrà la possibilità di:

1. informare i propri utenti sui diritti a loro riservati, attraverso l'uso di canali e modalità differenti;
2. creare un canale di comunicazione tra gli utenti e tra gli utenti verso gli enti della PA;
3. offrire agli utenti il supporto necessario per l'accesso ad un diritto specifico attraverso il servizio di disbrigo pratiche online;
4. creare un ecosistema attraverso il quale gli utenti possano effettuare acquisti di beni e/o servizi specifici, ad un prezzo equo e competitivo;

La società avrà la possibilità di creare dei contenuti multimediali (in formato audio, video e/o testuale). Questi contenuti potranno essere creati con l'obiettivo di informare l'utenza relativamente alle possibilità ad essa riservate, edu-

carla alla soluzione e più in generale sensibilizzare la stessa alla propria condizione.

La società avrà la possibilità di creare un canale di comunicazione diretto che permetterà agli utenti di comunicare in maniera efficiente con la PA, effettuando segnalazioni e richieste. Contemporaneamente, la PA avrà la possibilità di sfruttare il canale di comunicazione messo a disposizione dalla Piattaforma sia per comunicare con i singoli utenti che per erogare comunicazioni di carattere generale rivolte in maniera indistinta a tutti gli utenti di una specifica regione o comune.

La società avrà la possibilità di offrire ai propri utenti l'opportunità di accedere al servizio di disbrigo pratiche mediante l'uso della piattaforma, fornendo all'utente la possibilità di caricare su di essa, in maniera semplice e sicura, la documentazione necessaria al fine di richiedere la partecipazione ad una determinata pratica (come ad esempio bonus e/o bandi). La società, attraverso l'uso dei canali diretti di comunicazione con la PA, offrirà il servizio di intermediazione tra l'utente e la stessa.

La società avrà la possibilità di sottoscrivere contratti con produttori di beni e/o fornitori di servizi destinati all'utenza, fornendo ad essi l'opportunità di vendere i propri beni e servizi attraverso la piattaforma.

La società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente:

- * lo sviluppo, la promozione e la commercializzazione di big data platform, ovvero piattaforme per l'analisi aggregata di dati, ad esempio per facilitarne la comprensione mediante la generazione automatizzata di statistiche e grafici;
- * la commercializzazione e la promozione di software open source;
- * lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi di promozione e di pubblicità nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge, compresi banner, web link ed altre forme di web marketing;
- * la commercializzazione e la promozione di servizi informatici, telematici, di marketing, di formazione e di supporto logistico per lo sviluppo del commercio sia tradizionale che elettronico, sia tramite Internet o altre reti telematiche che attraverso i canali tradizionali;
- * la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione e la vendita di informazioni relative all'attività ed ai comportamenti degli utenti;
- * l'organizzazione e la gestione di convegni, meeting, congressi e fiere;
- * l'assistenza tecnica, la consulenza e la formazione rispetto ai suindicati prodotti e servizi;
- * lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi informatici e telematici;

* la commercializzazione e la promozione di software con utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale;

* la commercializzazione e la promozione di servizi basati sulle logiche della "sharing economy" (o economia della condivisione), anche avvalendosi di dispositivi hardware e software;

* lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni hardware e software negli ambiti dell'ICT, dell'Internet of Things (IoT) e della robotica.

Essa stabilirà rapporti di partnership con associazioni, patronati, operatori, professionisti, enti pubblici e privati, al fine di rendere i servizi necessari all'utenza.

La società potrà fare promozione dei servizi ai fini sociali per mezzo di proprio sito e piattaforma internet, oltre che con tutti i mezzi tra cui i social e di comunicazione.

La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie e connesse. La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

L'attività di cui sopra è esercitata dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

E' espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

TITOLO II

Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote - Lavoro nell'impresa sociale e coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila)**.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo nel caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

Articolo 6

6.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.

Articolo 7

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

7.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 8

8.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto al successivo art. 10.

Articolo 9

9.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può superare i limiti previsti dalla normativa in materia.

9.2. Ai lavoratori subordinati e autonomi possono essere corrisposte retribuzioni o compensi superiori a quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma nei limiti inderogabilmente previsti dalla normativa regolante le imprese sociali.

9.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa regolante le imprese sociali e dalle norme da detta normativa richiamate.

9.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari e i destinatari dell'at-

tività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati sulle questioni di loro interesse e sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza nelle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

9.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di loro interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

TITOLO III

Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 10

10.1 L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

10.2 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

10.3 In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

TITOLO IV

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 11

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argo-

menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina del/i sindaco/i, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 24.2, del presente Statuto;
- i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Articolo 12

12.1. L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale).

12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

12.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

12.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

Articolo 13

13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente, o in caso di

sua assenza e/o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 14

14.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

14.2. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio-video collegati. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

Articolo 15

15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art. 9.5.

15.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

Articolo 16

16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può vota-

re.

16.2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segreto.

16.3. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

16.4. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

16.5 Le delibere assembleari, qualunque sia il loro oggetto, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale salvo i casi in cui la legge e/o il presente statuto prevedano maggioranze più elevate e/o l'unanimità dei consensi.

TITOLO V

Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 17

17.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori e gli utenti avranno diritto di nominare un componente dell'organo di controllo.

17.2. Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

17.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili. Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. salvo il rispetto di inderogabili norme di legge.

17.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.5. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.lgs 112/2017 gli amministratori:

- non devono aver riportato condanne penali per delitti che prevedano la pena della reclusione minima superiore a tre anni;
- non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale;

- devono avere esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali generali;
- devono dimostrare insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne l'indipendenza o di relazioni di natura economica con la società in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro, tali da comprometterne l'autonomia di giudizio.

Articolo 18

18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 17.5. La decisione di sostituzione deve essere approvata dall'organo di controllo se esistente. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

18.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di amministrazione, l'organo di controllo, se esistente, deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.

18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente ed eventualmente un vice presidente nonché un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza

il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.

18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

18.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 18.11; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

18.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Articolo 19

19.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presen-

te Statuto siano tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

19.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

19.3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento del presidente la rappresentanza generale della Società spetta al vice presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del presidente.

19.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

19.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

19.6. Agli amministratori spetta esclusivamente un rimborso per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 20

20.1. La Società può avvalersi di un "Comitato" composto da dieci a trenta membri, con funzioni di ascolto, di confronto, di approfondimento sui temi riferiti all'oggetto sociale. Le modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento del "Comitato" stesso vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

TITOLO VI

Organo di controllo e revisore legale dei conti

Articolo 21

21.1. La gestione della società è controllata da un Organo di controllo, nominato con decisione dei soci, che potrà essere costituito da un solo membro (sindaco unico) oppure da un organo collegiale (collegio sindacale) per la cui composizione e funzionamento si applicano le disposizioni previste dal codice civile per le società per azioni.

I componenti dell'organo di controllo devono avere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

L'organo di controllo svolge tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi di legge e, in particolare, è investito di tutte le competenze di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Nel rispetto delle previsioni di legge, anche in merito a particolari requisiti, esercita anche la revisione legale dei conti.

L'assunzione della carica di sindaco è comunque subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui al precedente art. 17.5.

Articolo 22

22.1. Il compenso dei Sindaci è determinato con decisione

dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In ogni caso i compensi a favore dei Sindaci non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

22.2. Ricorrendo i presupposti di legge e, in particolare, quanto previsto al comma 5 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

22.3. Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di nominare un componente dell'organo di controllo.

TITOLO VII

Esercizi sociali - Utili

Articolo 23

23.1. L'impresa sociale deve attenersi alle previsioni dell'art. 9 del d.lgs. 112/2017.

23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formazione ed al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

23.3. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12.

Articolo 24

24.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

24.2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

24.3. La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istitui-

ti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

24.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscono l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze.

24.5. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 24.2. del presente articolo.

TITOLO VIII

Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione - Scissione - Cessione di azienda

Articolo 25

25.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

25.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50., ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

TITOLO IX

Norme Finali - Rinvio

Articolo 26

26.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata."

= NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI.

Inizialmente viene designato, quale organo amministrativo a tempo indeterminato, un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri e precisamente da Alinovi Francesco, Alimonte Ruth Ester e Perrozzi Laura, sopra generalizzati, i quali tutti accettano l'incarico dichiarando, previa ammonizione riguardo alle responsabilità penali alle quali potrebbero andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge; i nominati consiglieri concordemente designano il signor Alinovi Francesco, quale presidente e la signora Alimonte Ruth Ester quale Vice-presidente.

Viene nominato l'organo di controllo sindacale cui viene demandata la revisione legale dei conti della società nella persona di:

* Bolognese Danilo, sopra generalizzato, iscritto con il n. 178189 nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di Giustizia, Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2017, Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7/03/2017.

Il primo organo di controllo durerà in carica per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

Il nominato sindaco ha già segnalato all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da esso ricoperti presso altre società.

L'emolumento annuale complessivo per il sindaco effettivo, viene stabilito in euro 1.000,00 (mille) (di cui euro 600,00 (seicento) imputabili alle revisioni).

= INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL R.I..

Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente **"Viale Bovio n. 85"**.

= PRIMO ESERCIZIO.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2020 (duemilaventi).

= DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto, che si indicano approssimativamente in Euro **2.500,00 (duemilacinquecento)** sono a carico della società.

I signori Alinovi Francesco, Alimonte Ruth Ester, Perrozzi Laura e anche Bolognese Danilo accettano la carica e chiedono, ai sensi di legge, l'iscrizione della propria nomina nel Registro Imprese e delegano me Notaio ad espletare l'adempimento.

NORMATIVA SULLA PRIVACY. I comparenti di quest'atto, consentono il trattamento dei dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati,

archivi informatici, sistemi telematici, solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciannove.

Consta l'atto di cinque fogli scritti da persona di mia fiducia e da me Notaio su diciannove facciate e fin qui della presente.

F.TO FRANCESCO ALINOVİ

F.TO RUTH ESTER ALIMONTE

F.TO LAURA PERROZZI

F.TO DANILO BOLOGNESE

F.TO NOTAIO ANDREA BAFUNNO

19 di 19